



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera Blu 2007-2018

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

Servizio Demanio Marittimo

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME PLURIENNALI CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - CASE DEL CONTE E SAN NICOLA.

PREMESSA

Il Comune di Montecorice, titolare della funzione amministrativa per il rilascio, rinnovo e ogni altra variazione inerente le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ricadenti nel territorio comunale ai sensi:

- della delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni operato con il D. Lgs. n.96/99 ed ha riconosciuto che incombe sui Comuni, territorialmente competenti, la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, con esclusione di quelle di interesse nazionale e comprese nel D.P.C.M. del 21/12/1995;
- dell'art. 118 della Costituzione, così come sostituito con l'art.4 della L. Cost. n. 3 del 18/01/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- della delibera di Giunta Regionale n. 299 del 19/03/2010 che fornisce indirizzi per il rilascio di autorizzazioni all'occupazione di aree demaniali marittime per brevi periodi e che siano di prevalente interesse pubblico;
- dell'art. 8 del Reg. Cod. Nav. approvato con D.P.R. n.328/1952.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2022, pubblicata in data 03/05/2022, avente ad oggetto *"Piano di utilizzazione delle spiagge libere - Rilascio concessioni demaniali pluriennali - Atto di indirizzo"*, l'Amministrazione ha manifestato la volontà di assegnare, con procedura comparativa ad evidenza pubblica, aree demaniali sulle spiagge di Case del Conte e di San Nicola mediante concessioni

pluriennali per la durata di 6 anni per il solo posizionamento di attrezzature balneari (ombrelloni, lettini, sdraio e simili), senza opere.

Con la succitata delibera, l'Organo consiliare ha approvato i seguenti atti di indirizzo per Case del Conte:

" in località Arena di Case del Conte le aree concedibili sono quantificate in circa 1.500 mq., oltre a quella già in concessione in favore del Villaggio Baia Arena, pari a 2.500 mq, in scadenza al 31.12.2023.

Considerato il notevole afflusso di turisti che ovviamente chiedono l'erogazione di maggiori servizi destinati alla fruizione della stessa e la morfologia dell'arenile, il Comune intende confermare pressappoco le dimensioni già assegnate in precedenza mediante licenze temporanee. Ferme restando le valutazioni tecniche che si rimettono all'Ufficio competente, si indicano, orientativamente, due potenziali soluzioni di distribuzione di area in concessione, al fine di preservare il rapporto e l'alternanza spiaggia privata/pubblica, nonché l'habitat naturale:

a.1: assegnazione di 3 lotti da 500 mq, di cui uno a Ovest, a confine con il Comune di Castellabate (in modo da preservare un'area a libera fruizione in alternanza verso est tra la concessione a bando e quella attualmente esistente del Villaggio Baia Arena); uno in prossimità dell'ingresso principale della spiaggia, nelle immediate vicinanze del parcheggio (in modo da preservare un'area a libera fruizione in alternanza verso ovest tra la concessione a bando e quella attualmente esistente del Villaggio Baia Arena); uno in zona centrale, nei pressi dell'ingresso secondario dalla pineta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (in modo da preservare un'area a libera fruizione tra le due concessioni a bando), così che la restante area verso est, rimanga totalmente libera;

a.2: assegnazione di 2 lotti, di cui uno di 500 mq a Ovest, a confine con il Comune di Castellabate (in modo da preservare un'area a libera fruizione in alternanza verso est tra la concessione a bando e quella attualmente esistente del Villaggio Baia Arena); uno di 1.000 mq in prossimità dell'ingresso principale della spiaggia, nelle immediate vicinanze del parcheggio (in modo da preservare un'area a libera fruizione in alternanza verso ovest tra la concessione a bando e quella attualmente esistente del Villaggio Baia Arena).

La scelta dell'una o dell'altra soluzione dovrà essere commisurata all'effettiva possibilità di offrire i servizi indispensabili e tipici di una concessione demaniale, perseguendo la finalità pubblica di rendere attrezzata, sicura e maggiormente confortevole l'area demaniale in questione, di particolare interesse paesaggistico e naturale da tutelare. In tale ottica, dunque, valuti l'Ufficio, anche dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, l'eventuale inserimento di strutture precarie e temporanee per il soddisfacimento di servizi primari. "

In considerazione della morfologia della spiaggia, delle strade di accesso alla stessa ed anche dell'esperienza degli anni precedenti, quest'Ufficio, all'esito di sopralluogo e di apposita istruttoria, ritiene di poter da assegnare in concessione soltanto due lotti, di cui uno da 1.000 mq ed uno da 500 mq, in modo da garantire un'alternanza tra spiaggia

libera e spiaggia attrezzata affidata a privati e soprattutto quei servizi essenziali ed accessori che si intendono offrire mediante il rilascio di licenze demaniali.

Nello specifico, l'installazione di una concessione verso il lato est della spiaggia, ossia in prossimità della pedana di accesso dalla pineta di proprietà dell'Ente Parco Nazionale, non consentirebbe di avere quei servizi essenziali quali primo soccorso, salvamento e toilettes senza l'installazione di nuove opere: l'atto di indirizzo non prevede la realizzazione od il posizionamento di opere, ma solo di attrezzature balneari precarie di facile rimozione. Nelle immediate vicinanze, inoltre, non vi sono proprietà comunali su cui poter concedere spazi per l'installazione di manufatti o strutture idonee a garantire i servizi essenziali; l'assenza, inoltre, di infrastrutture che consentano l'uso di acqua ed energia osta ulteriormente alla collocazione di una nuova area in concessione. Il descritto lato di arenile potrà, al contrario, fruire di comfort e di attrezzature balneari mediante il servizio di noleggio, per cui la delibera di consiglio ha riservato una piccola area di appoggio di circa 60 mq, che quest'Ufficio provvederà a delimitare ed appositamente individuare.

Con la succitata delibera, l'Organo consiliare ha approvato i seguenti atti di indirizzo per San Nicola:

" in località San Nicola a Mare le aree concedibili sono quantificate in circa 600/650 mq., oltre a quella già in concessione in favore dell'Hotel Lembo di Mare di 225 mq, da dividere in tre lotti di 200 mq, di cui uno adiacente all'Hotel Lembo di Mare, e due verso ovest (Ripe Rosse). A tal proposito, al fine di valorizzare e rendere fruibile anche il tratto di spiaggia insistente tra le due aree da assegnare lato ovest, previo verifica di fattibilità e di requisiti tecnici, l'Ufficio potrà concedere, senza ulteriore ricorso all'Organo consiliare, due aree di 225 mq in luogo dei 200 mq prima indicati".

In considerazione della morfologia della spiaggia e dell'estensione della stessa, le aree in concessione possono essere ampliate equamente previa verifica delle ulteriori metrature generate dalla conformazione dell'arenile, senza sottrazione di ulteriore spazio utile per la spiaggia libera.

L'uso delle suindicate aree demaniali sarà regolato dall'atto di concessione pluriennale della durata di 6 anni, nonché dalle norme del Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/2/1952, dalle altre norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e dalle vigenti ordinanze marittime.

ART. 1 FINALITÀ

La finalità prioritaria della presente procedura è quella di realizzare gli obiettivi indicati dalla Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2022, rilanciando l'offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulle spiagge. La gestione dei beni demaniali marittimi si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia delle risorse del territorio, pertanto sono consentite solo utilizzazioni che non compromettano le risorse ambientali, la fruibilità dei beni demaniali marittimi e che siano compatibili con le caratteristiche e le finalità primarie del bene demaniale stesso, in conformità alla normativa legislativa e codicistica vigente e nel rispetto delle peculiarità ambientali dei luoghi e della località.

Lo scopo della concessione è esclusivamente la posa di ombrelloni, sdraio, lettini e simili.

All'interno dell'area oggetto della concessione non sono consentite attività diverse.

ART. 2 OGGETTO

Le concessioni demaniali pluriennali che si intendono rilasciare riguardano:

- a) la spiaggia di Case del Conte, per 2 lotti pari a 1500 mq complessivi, di cui uno da 1.000 mq ed uno da 500 mq;
- b) la spiaggia di San Nicola, per 3 lotti pari a 600 mq complessivi, per ogni concessione si assegna un lotto di mq pari a 200,00.

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

a) I soggetti che possono partecipare sono:

- società di capitali e di persone regolarmente iscritte nel Registro Imprese, associazioni riconosciute con solidità patrimoniale, ditte individuali ed associazioni temporanee di imprese anche costituenti, con obbligo di registrazione dell'avvenuta costituzione entro 7 giorni dall'eventuale assegnazione della concessione demaniale;
- titolari di attività turistico-recettive alberghiere, titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B operanti alla data di presentazione dell'istanza;
- non esiste differenza tra prestazione principale e secondaria.

b) saranno esclusi dalla procedura di aggiudicazione i partecipanti che versano in situazione di morosità nei confronti dell'ente, in particolare che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, fatte salve eventuali procedure di regolarizzazione in corso da attestarsi a cura dell'ufficio Tributi, nonché con il versamento di canoni demaniali relativi ad una o più annualità precedenti in relazione all'ultimo quinquennio, *l'eventuale regolarizzazione di detti ultimi importi*

(canoni demaniali) dovrà essere effettuata prima della data di scadenza del presente bando, pena l'esclusione dalla procedura

c) ciascun partecipante potrà presentare domanda per una sola concessione o area pubblica da gestire e non deve essere già titolare di altra concessione demaniale marittima;

d) ciascun partecipante dovrà versare l'importo fisso di euro 500,00 per spese di sopralluogo e di istruttoria, al momento della presentazione della domanda e non rimborsabile qualunque sia l'esito della richiesta;

e) in caso di concorrenza di domande sul medesimo lotto, verrà costituita una procedura comparativa che tenga conto, al fine di offrire servizi qualitativi sempre migliori all'utenza e di garantire il prevalente servizio pubblico, dell'offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti, secondo i criteri individuati nel presente bando;

f) non si procederà ad assegnazione in concessione del lotto, anche se non in concorrenza, nel caso in cui il concorrente non rispetti i requisiti sopra elencati;

g) per partecipare alla procedura il legale rappresentante dell'operatore economico interessato o un dipendente da questi delegato deve, a pena di esclusione, prendere visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo concordato con l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Montecorice.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di ordine generale**:

- non essere incorsi nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 6/9/2011;
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016;
- non aver posto in essere, nell'esercizio della propria attività professionale, condotte di occupazione abusiva sul demanio marittimo, debitamente accertate e sanzionate, in via definitiva, ai sensi dell'art. 1161 c.n., nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

I soggetti che intendono partecipare devono dichiarare di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti **requisiti di idoneità tecnica e professionale**:

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B o attività turistico ricettive alberghiere.

I candidati attestano il possesso dei requisiti sopra specificati mediante la dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle previsioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

ART. 4 OBBLIGHI E DIVIETI.

1. E' fatto obbligo, in ossequio alla D.C.C. n. 5 del 27.04.2022, per gli assegnatari delle concessioni di:

a) puntuale pagamento del canone demaniale, entro i termini e secondo le misure di legge. É onere del concessionario provvedere al reperimento degli importi e dei moduli per adempiere, salvo che l'Ente non provveda all'invio della predetta documentazione per l'assolvimento. Qualunque ritardo nel versamento non potrà essere imputato in alcun modo all'Amministrazione;

b) delimitazione dell'area assegnata, con paletti in legno e cordone di fune; mantenere sistemata e pulita l'area in concessione e l'area immediatamente contermini secondo le dimensioni indicate nella concessione demaniale, ove dovranno essere precisamente individuate;

c) installazione di camminamenti che consentano l'accesso all'arenile in concessione, sino alla battigia, per categorie deboli o svantaggiate (diversamente abili, donne in stato di gravidanza, neonati);

d) garanzia di servizi essenziali (primo soccorso e salvataggio, nonché i servizi accessori di toilettes ove possibile) per tutta la stagione balneare e per tutto l'orario di balneazione. La struttura di primo soccorso dovrà essere ben visibile o comunque dovrà essere adeguatamente indicata. Essa potrà insistere su suolo privato o sull'area in concessione: in tale ultimo caso, sarà onere del concessionario acquisire gli eventuali titoli necessari per l'installazione della stessa;

e) raccolta rifiuti e pulizia giornaliera sull'area in concessione e sulla spiaggia libera (in ausilio alla raccolta pubblica) per il tratto di competenza che verrà assegnato dall'Ufficio in proporzione all'arenile assegnato;

f) livellamento e pulizia della spiaggia in concessione e della spiaggia libera, previa autorizzazione di accesso al Demanio, da richiedere all'Ente comunale, limitatamente alle dimensioni che verranno indicate dall'Ufficio competente. Nello specifico:

- per la spiaggia di Case del Conte, l'aggiudicatario della concessione di 1000 mq dovrà garantire il livellamento e la pulizia del 65% della spiaggia libera, mentre l'aggiudicatario di 500 mq il restante 35%. Gli interventi di manutenzione (livellamento, pulizia, sistemazione) della spiaggia libera dovranno avvenire quantomeno due volte l'anno, da

concordare con l'Ufficio Demanio: orientativamente, la prima volta in prossimità di aprile, la seconda volta a Giugno ed all'occorrenza, previa verifica dell'Ufficio, a Luglio;

- per la spiaggia di San Nicola a Mare, ciascun assegnatario si dovrà occupare del 33,3% della spiaggia libera. Stante la peculiarità della spiaggia e la maggiore difficoltà di sistemazione della stessa, i concessionari dovranno garantire la pulizia e la sommaria sistemazione¹ due volte l'anno, da concordare con l'Ufficio Demanio: orientativamente, la prima volta in prossimità di aprile, la seconda volta a Giugno ed all'occorrenza, previa verifica dell'Ufficio, a Luglio. Il livellamento con l'ausilio di mezzi meccanici e la distribuzione di brecciolino, ove necessario, dovrà essere effettuato entro il mese di giugno; in caso di ravvisata necessità, anche nel mese di luglio, previa verifica dell'Ufficio;

f) durante la stagione balneare, i concessionari devono garantire la pulizia della spiaggia libera² per tutta la durata della stagione balneare, con passaggi anche quotidiani nel mese di agosto, in ausilio alla raccolta pubblica. Per quanto riguarda la spiaggia libera di Case del Conte, la pulizia potrà essere effettuata anche con mezzi c.d. pulisci spiaggia 1 volta a settimana.

2. Il concessionario non può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

3. Al fine di garantire il rispetto delle estensioni dei lotti, l'Ufficio Tecnico Comunale, a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Demanio Marittimo, dovrà provvedere senza ritardi alla esatta misurazione e delimitazione dell'area oggetto della richiesta di autorizzazione/concessione.

4. Negli atti concessori debbono essere inserite le seguenti clausole:

a) la licenza demaniale ha durata pari a 6 anni e non è prorogabile oltre il termine con essa fissato, né costituisce diritto ad un suo eventuale rinnovo;

b) il concessionario è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le prescrizioni contenute nelle Ordinanze Balneari emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli nonchè in quella sindacale annualmente adottata;

¹ Per sommaria sistemazione si intende la raccolta di scarti e residui del mare, rimozione di erbacce e rifiuti, livellamento sommario, anche senza mezzi meccanici, della spiaggia per consentire un confortevole accesso.

² Raccolta di rifiuti, residui di mare, scarti et similia.

c) la concessione si risolve automaticamente (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui dovessero sopraggiungere prescrizioni in contrasto con il provvedimento autorizzativo ovvero quest'ultimo risultasse in contrasto con il PUAD o con il Piano di Zonizzazione e di Utilizzazione degli Arenili e relativo Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo di competenza comunale.

5. Le concessioni non potranno subire traslazioni a discapito dell'arenile destinato alla libera fruizione: in caso di fenomeni erosivi, il concessionario, previa richiesta ed autorizzazione dell'Ufficio competente, potrà provvedere al ripascimento e/o sistemazione dell'arenile assegnato a propria cura e spese; in alternativa potrà rinunciare alla concessione ove sia oggettivamente inutilizzabile o richiedere la ripermimetrazione della stessa in ragione dell'area effettivamente utilizzabile e fruibile.

6. È fatto divieto assoluto per gli assegnatari di concessione demaniale esercitare attività di noleggio di attrezzature balneari su tutti gli arenili comunali destinati alla libera fruizione, a pena di sanzioni.

7. La domanda per l'eventuale rilascio della suddetta autorizzazione/concessione deve essere compilata in conformità al modello (Mod. D1) redatto via telematica.

8. Alla suddetta domanda, a pena di inammissibilità, dovrà essere allegata:

a) la documentazione elencata nello stesso Mod. D1;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del titolare o legale rappresentante, redatta in conformità al modello in distribuzione presso l'Ufficio Demanio Comunale, comprovante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e quelli di idoneità professionale a svolgere le attività per le quali è stata presentata la richiesta di concessione.

c) la ricevuta del pagamento dei diritti di istruttoria e di sopralluogo di € 500,00 da corrispondere in favore del Comune mediante versamento su c.c.p. n. 15266844 intestato a Comune di Montecorice o bonifico bancario IBAN IT 55 Z 07066 89400 000000407900, causale: (Diritti di Segreteria per istruttoria e sopralluogo istanza concessione demaniale pluriennale).

ART. 5 DURATA DEL RAPPORTO CONCESSORIO

La concessione demaniale avrà la durata di 6 anni dal rilascio e non è prorogabile oltre il termine con essa fissato, né costituisce diritto ad un suo eventuale rinnovo.

Le violazioni degli obblighi contenuti nell'atto di concessione comporta la decadenza dal titolo, con risoluzione anticipata del rapporto. Il rapporto concessorio si risolve anche nei casi di decadenza previsti dal Codice della Navigazione.

ART. 6 CANONE CONCESSORIO E IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio annuale da corrispondersi in via anticipata e dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato nelle misure rispettivamente stabilite dal D.L. n. 400 del 5/10/1993 e s.m.i., dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 Dicembre 2017 e dalla Legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e ss.mm.ii, prima del rilascio della concessione stessa sul modello predisposto e trasmesso ai partecipanti assegnatari dall'ufficio demanio.

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE IN CONCORRENZA DI DOMANDE

L'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione.

La licenza concessoria verrà assentita sulla base dei criteri stabiliti con Delibera di C.C. n. 6 del 27.04.2022, di seguito indicati:

- prossimità alla costa di riferimento delle strutture dei partecipanti, titolari di attività turistico-ricettive alberghiere o titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo B;
- offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti;
- comprovata professionalità ed esperienza maturata nel settore turistico, ossia l'aver già svolto attività identiche a quelle oggetto del futuro bando (posa di ombrelloni e sdraio) o analoghe come quelle di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per garantire una migliore fruibilità dell'offerta turistica.

- Criterio 1: prossimità alla costa della struttura. Tale criterio risponde alle finalità essenziali della concessione demaniale, ossia la presenza, per l'utenza della spiaggia assegnata (ma in generale anche dell'arenile pubblico), di quei servizi essenziali ed

indispensabili, nonché accessori quali: toilettes, primo soccorso, salvamento a mare, agevolazione per ingresso di disabili, di persone non autonome, di donne in stato di gravidanza etc.

La distanza verrà calcolata partendo dall'ingresso del locale fino al lotto per cui si è fatta richiesta di concessione considerando il percorso pedonale ed i varchi di accesso pubblici alla spiaggia. Questo requisito non è ovviamente frazionabile: max **20 punti**

1. 20 punti al concorrente che abbia l'attività più vicina al lotto per cui fa richiesta nell'ambito di 100 mt;
2. 15 punti al concorrente che, se pure non il più vicino, abbia l'attività ad una distanza compresa tra i 100 mt e fino a 250 mt dal lotto per cui fa richiesta;
3. 10 punti al concorrente che abbia l'attività ad una distanza compresa fra i 250 ed 400 mt dal lotto per cui fa richiesta;
4. 0 punti per distanze maggiori.

- Criterio 2: offerta dal punto di vista tecnico puntando particolarmente sull'offerta di servizi migliorativi ed aggiuntivi da parte dei diversi concorrenti.

Tale criterio risponde alle finalità di arricchire l'offerta del privato con servizi ulteriori che rendano le spiagge maggiormente attrattive ed attrezzate per l'utenza. I servizi migliorativi possono concernere sia la spiaggia in concessione che quella pubblica.

Offerta tecnica costituita dalla qualità della proposta progettuale considerando la qualità, tra l'altro, dei materiali utilizzati, e l'offerta migliorativa tecnica considerando, elemento integrante del progetto non suscettibile di offerta in aumento o in diminuzione.

Qualità del progetto presentato **max 35** punti da assegnare:

1. Offerta in relazione alla qualità della proposta progettuale, ai materiali utilizzati ed all'impatto paesaggistico: max punti 5;
2. Offerta tecnica di servizi migliorativi e/o aggiuntivi max punti 30.

Per qualità della proposta progettuale, dei materiali utilizzati ed impatto paesaggistico si fa riferimento al progetto nel suo complesso, all'inserimento nel paesaggio, all'impatto ed al tipo di materiale utilizzato, in considerazione delle tutele paesaggistiche vigenti. Per servizi migliorativi e/o aggiuntivi si intendono:

- installazione di camminamenti su spiaggia libera per facilitare l'accesso di persone disabili, non autonome, di donne in stato di gravidanza etc.. Nel progetto dovranno essere espressamente individuate le aree libere su cui si intendono installare i percorsi. Questi dovranno essere posizionati, previo nulla osta dell'ufficio Demanio marittimo, e mantenuti per tutta la stagione balneare, per l'intera durata del titolo concessorio - max 4 pt;
- docce gratuite per utenti della spiaggia libera - max 2 pt;
- strutture sportive (es. rete beach volley; attrezzi corpo libero etc.) ad uso libero e gratuito su spiaggia libera, per tutta la stagione balneare e per l'intera durata del titolo concessorio: nel progetto dovrà essere individuata l'area su cui si intendono installare le strutture - max 2 pt;
- servizio di salvamento (bagnino) su spiaggia libera, in aggiunta a quello da prestare obbligatoriamente su spiaggia in concessione, per il mese di agosto, per l'intera durata del titolo concessorio - max 10 pt;
- creazione di area giochi per bambini su area pubblica, a fruizione gratuita - 2 pt;
- creazione all'interno della concessione di area riservata a cani (baubeach), secondo le prescrizioni e la disciplina dettata dall'Asl di riferimento - max 10 pt;

- Criterio 3: Comprovate professionalità ed esperienza maturate nel settore.

Tale criterio risponde alla finalità di garantire un servizio puntuale, affidabile ed adeguato per l'utenza. L'esperienza pregressa viene premiata sulla base dell'ultimo quinquennio con un punteggio massimo di **10 pt.**, come di seguito dettagliato:

1. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come l'aver svolto attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per più di 3 anni, anche non continuativi, avrà diritto a 10 pt;
2. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come l'aver svolto attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, fino a 3 anni, anche non consecutivi, avrà diritto a 2 pt per ciascun anno di attività;

3. il concorrente (capogruppo) che fa richiesta di concessione che non ha svolto nell'ultimo quinquennio la medesima attività del presente bando, per la quale si richiede la concessione, o attività analoghe come l'aver svolto attività di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, avrà 0 pt;

In caso di parità di punteggio complessivo tra più istanti si procederà, tra questi, a licitazione privata in rialzo sul canone concessorio, così come previsto all'art. 37 c. 3 del Codice della Navigazione.

Nel caso in cui un LOTTO non riceva candidature, l'Amministrazione potrà indire una nuova gara, anche a condizioni differenti, o proporre l'assegnazione dello stesso ad altri partecipanti che hanno gareggiato per altri lotti e sono rimasti esclusi, purchè vengano garantiti i servizi minimi essenziali.

ART. 8. ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume a proprio carico i seguenti oneri:

- impiegare personale e attrezzature tecniche idonei allo svolgimento delle attività cui è finalizzata l'assegnazione della concessione;
- tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale vigenti al momento della sottoscrizione dell'atto;
- oneri derivanti dal rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative e contrattuali in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia ambientale;
- raccolta differenziata dei rifiuti quotidiana anche più volte al giorno all'occorrenza dividendo i rifiuti in base alla tipologia utilizzando gli appositi sacchi distribuiti dalla società affidataria del servizio di igiene urbana;
- il rispetto delle vigenti Ordinanze balneari e di sicurezza.

ART.8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno far pervenire al Servizio Protocollo del Comune di Montecorice, sito in Via Duca degli Abruzzi, 15, **entro e non oltre il giorno 23 Maggio 2022 alle ore 12:00**, pena di esclusione, la domanda di partecipazione in apposito plico esclusivamente con consegna tramite posta certificata

all'indirizzo **pec segreteria.montecorice@asmepec.it** indicando come oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - AGNONE CILENTO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La documentazione da allegare dovrà essere compilata e firmata digitalmente.

Non saranno considerate valide le domande che perverranno oltre la data indicata: farà fede la data di ricezione a mezzo pec dell'istanza.

La PEC avente ad oggetto "BANDO PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI LICENZE CONCESSORIE DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE - AGNONE CILENTO - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" dovrà, a pena di esclusione, dovrà contenere due file digitali, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A" e "B", contenenti nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e nella "BUSTA B – OFFERTA TECNICA".

La busta "A", recante la scritta esterna "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere:

1. la domanda di partecipazione indicante le generalità del concorrente e del legale rappresentante, datata e sottoscritta in calce dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di poteri di rappresentanza (da dimostrare allegando idonea documentazione) e che vale anche come dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. l'attestato dell'Ufficio Tributi di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse comunali, fatte salve eventuali procedure di regolarizzazione in corso da attestarsi a cura dello stesso ufficio;
3. ricevuta di versamento, ai sensi della Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 27.04.2022, di € 500,00 per spese di sopralluogo e di istruttoria, da versare al momento della presentazione della domanda e non rimborsabile qualunque sia l'esito della richiesta;
4. Attestato di presa visione dello stato dei luoghi e dell'area oggetto di concessione mediante sopralluogo;
5. domanda di concessione demaniale marittima redatta sul modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in formato cartaceo e su supporto informatico (DoRi);
6. documentazione tecnica (Relazione tecnica descrittiva) contenente i seguenti elementi:

- a) Ubicazione su stralcio aerofotogrammetrico 1:5000
- b) Ubicazione su stralcio aerofotogrammetrico 1:1000
- c) Ubicazione su stralcio catastale 1:1000
- d) Ubicazione su stralcio mappa SID 1:250
- e) Planimetria generale 1:250
- f) Planimetria di dettaglio 1:100;

La documentazione tecnica deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale e dal legale Rappresentante o da un procuratore dell'offerente.

Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) nonché del punto 6) con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

La busta "B", recante la scritta esterna **"BUSTA B - OFFERTA TECNICA"**, dovrà contenere Progetto di gestione in cui venga riportato:

- a) Indicazione della distanza e dei servizi accessori indispensabili offerti all'utenza dalle strutture al lotto per cui viene presentata la domanda - criterio 1;
- b) servizi migliorativi ed aggiuntivi - criterio 2;
- c) Comprovata professionalità ed esperienza maturata nel settore turistico, ossia l'aver già svolto attività identiche a quelle oggetto del futuro bando (posa di ombrelloni e sdraio) o analoghe come quelle di noleggio di attrezzature balneari, previa comunicazione ex art. 68 cod. nav. alle autorità competenti, per garantire una migliore fruibilità dell'offerta turistica - criterio 3.

Il progetto di gestione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Il mancato inserimento nella busta "B" del progetto di gestione con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l'esclusione dalla procedura.

ART. 9 ESPLETAMENTO DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE

Verificata l'integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine perentorio di scadenza di cui all'art. 8 che precede, la Commissione di valutazione procederà all'apertura dei plichi individuati con la lettera "A" per la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo ai concorrenti, al fine della loro ammissione alla selezione, sulla base della regolarità della documentazione e della completezza e correttezza delle dichiarazioni, in seduta pubblica il giorno 24 maggio 2022, alle ore 12:00 presso il Comune di Montecorice.

Le valutazioni delle offerte tecniche saranno sottoposte, in seduta riservata, all'esame della Commissione di valutazione, che attribuirà a ciascuna offerta il relativo punteggio, sulla base di quanto indicato al precedente art. 6, formulerà la graduatoria finale e provvederà alla lettura delle risultanze in seduta pubblica ed all'assegnazione dei lotti in concessione.

L'assegnatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 328/1952, a semplice avviso del Comune che verrà pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente.

L'atto sottoscritto è vincolante per il concessionario e dovrà essere registrato a cura del concessionario stesso, nei termini di legge, presso l'Agenzia delle Entrate con consegna degli estremi di registrazione all'ufficio comunale competente.

Il presente bando verrà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, nonché sull'indirizzo internet del Comune di Montecorice (<http://www.comune.montecorice.sa.it>).

Per l'acquisizione del bando e degli allegati e per ogni eventuale ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento Ing. Emanuela Marrocco esclusivamente a mezzo e-mail: marrocco.montecorice.sa@gmail.com, entro 5 gg dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento con ausilio di mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui viene presentata la domanda di partecipazione. Titolare del trattamento è il Comune di Montecorice; responsabile del trattamento è l'Ing. Emanuela Marrocco.

Si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D. Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Montecorice, 10.05.2022

Il Responsabile del Servizio
ING. EMANUELA MARROCCO

Firmato digitalmente da: MARROCCO EMANUELA
Data: 10/05/2022 18:42:26